

ORIGINALE



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

Villa Lagarina, 11/02/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente allerta pericolo caduta massi in località Giardini (art. 62 C.E.L.), modifica parziale dell'ordinanza n. 63 di data 28 agosto 2025 prot. 8058.

ORDINANZA N° 20
Il Sindaco

Prot. n. L957/1330

Vista la precedente ordinanza n. 26 di data 8 aprile 2025 prot. 3460 con la quale veniva ordinato Il divieto di accesso e transito ai percorsi pedonali attigui o interessanti la zona interessata ed in particolare il sentiero che dalla laterale di Via Oriola conduce in loc. Dossi oltre che il percorso che dall'edificio casa 'Ex Voce Amica' conduce agli orti comunali ed alle proprietà agricole limitrofe;

Vista la successiva ordinanza n. 27 di data 9 aprile 2025 prot. 3530 di revoca della precedente ordinanza n. 26 di data 8 aprile 2025 prot. 3460 e contestualmente di divieto di accesso e transito ai percorsi pedonali attigui o interessanti la zona interessata ed in particolare il sentiero che dalla laterale di Via Oriola conduce in loc. Dossi, il percorso che dall'edificio casa 'Ex Voce Amica' conduce agli orti comunali ed alle proprietà agricole limitrofe, l'accesso ed utilizzo del campo in terra battuta sino al confine con via Giardini, consentendo al Servizio Bacini Montani di mantenere l'area di cantiere ivi presente, disponendo lo spostamento dello stesso più a ridosso di via Giardini e più a sud possibile;

Vista l'ulteriore ordinanza n. 63 di data 28 agosto 2025 prot. 8058 con la quale, a seguito di accertamenti successivi è stata disposta la modifica parziale del contenuto prescrittivo della precedente ordinanza n. 27 di data 9 aprile 2025 prot. 3530 con l'apertura e la possibilità di utilizzo della metà lato sud del campo sportivo in terra battuta, mantenendo il divieto di accesso e transito ai percorsi pedonali attigui o interessanti la zona interessata ed in particolare il sentiero che dalla laterale di Via Oriola conduce in loc. Dossi, il percorso che dall'edificio casa 'Ex Voce Amica' conduce agli orti comunali ed alle proprietà agricole limitrofe, l'accesso ed utilizzo del campo in terra battuta per la metà del campo lato nord consentendo l'accesso e l'utilizzo dello stesso per la metà lato sud;

Vista l'ordinanza n. 71 di data 7 ottobre 2025 prot. 9344 con la quale sono stati ordinati ai soggetti direttamente interessati obblighi di monitoraggio periodico della fessura a tergo del blocco insistente sulla

p.f. 531 in CC Villalagarina potenzialmente instabile al fine di verificarne l'effettività attività dello stesso;

Vista la perizia di data ottobre 2025 effettuata dalla parte privata ai fini del primo monitoraggio periodico riguardante gli eventuali movimenti dell'elemento instabile causa del rischio gravante sulla sottostante proprietà pubblica;

Dato atto che è stata *medio tempore* acquisita ad iniziativa del Comune di Villa Lagarina, relazione geologica redatta dalla dott.ssa geol. Michela Canali (acquisita al protocollo comunale in data 19 gennaio 2026 *sub* 456) finalizzata a valutare l'eventuale 'cono' di caduta del masso e pertanto valutare le possibili soluzioni per rendere fruibile parte del sottostante campo sportivo da parte delle società sportive presenti sul territorio;

Evidenziato come dalla relazione sono stati consigliati per le finalità sopra espresse (fruibilità di parte del campo sportivo di loc. Giardini) il mantenimento di una distanza dal limite dell'area P2 della vigente Carta di Sintesi della Pericolosità di almeno 15 m ed il tracciamento sul campo sportivo del limite dell'area P2 mediante le seguenti misure:

- partendo dallo angolo NW del campo, mantenere una distanza di circa 19 m in direzione ESE (lato corto del campo sportivo);
- sempre partendo dall'angolo NW, mantenere circa 49 m in direzione SSW (lato lungo del campo).

Visto l'art. 62 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: *“Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”*;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte di adottare, ai sensi della succitata normativa ed in base agli ulteriori elementi acquisiti, il presente provvedimento al fine di modificare parzialmente la precedente ordinanza n. 63 di data 28 agosto 2025 prot. 8058 consentendo la parziale apertura e fruibilità dell'area del campo sportivo così come indicata nella relazione a firma della dott.ssa Canali di data 19 gennaio 2026 prot. 456, mantenendo il divieto di accesso ed il transito ai percorsi pedonali attigui o interessanti la zona interessata ed in particolare il sentiero che dalla laterale di Via Oriola conduce in loc. Dossi oltre che il percorso che dall'edificio casa 'Ex Voce Amica' conduce agli orti comunali ed alle proprietà agricole limitrofe, consentendo al Servizio Bacini Montani di mantenere l'area di cantiere, ma spostandola più a ridosso di via Giardini e più a sud possibile;

DISPONE

la modifica parziale della precedente ordinanza n. 63 di data 28 agosto 2025 prot. 8058 ed in particolare il mantenimento del divieto di accesso ed utilizzo del campo sportivo in terra battuta di Via Giardini, da una distanza dal limite dell'area P2 della vigente Carta di Sintesi della Pericolosità di almeno 15 m. secondo il tracciamento sul campo sportivo in terra battuta del limite dell'area P2 mediante le seguenti misure e secondo lo schema di seguito riportato:

- partendo dall'angolo NW del campo, mantenere una distanza di circa 19 m in direzione ESE (lato corto del campo sportivo);
- sempre partendo dall'angolo NW, mantenere circa 49 m in direzione SSW (lato lungo del campo);



ORDINA

Il mantenimento delle misure prescrittive contenute nella precedente ordinanza n. 63 di data 28 agosto 2025 prot. 8058, ossia il divieto di accesso e transito ai percorsi pedonali attigui o interessanti la zona interessata in particolare il sentiero che dalla laterale di Via Oriola conduce in loc. Dossi, il percorso che dall'edificio casa 'Ex Voce Amica' conduce agli orti comunali ed alle proprietà agricole limitrofe;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo comunale e relativa pubblicazione tramite i canali informativi del Comune di Villa Lagarina;

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- ✓ Servizio Bacini Montani ed al Servizio Protezione Civile della P.A.T.;
- ✓ Stazione Carabinieri di Villa Lagarina;
- ✓ Corpo Intercomunale di Polizia Locale Rovereto e Valli del Leno

DEMANDA

- Al personale del Cantiere Comunale la predisposizione dei dispositivi impeditivi all'accesso ed al transito lungo i percorsi indicati;
- al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Lagarina il monitoraggio all'ottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza.

AVVERTE

che la mancata ottemperanza al presente provvedimento integra la violazione di quanto previsto e punito dall'art. 650 del Codice Penale, che testualmente recita: *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"*.

PRECISA

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dalla notifica del presente atto;

- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dalla notifica del presente atto.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

Il Sindaco

GIORDANI JULKA